

Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Fonditel Pensiones/Commissione**(Causa T-467/14)**

(2014/C 253/87)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l'insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d'interesse economico (GIE) come beneficiari dei presunti aiuti e come unici beneficiari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi invocati nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Dordal/Commissione**(Causa T-469/14)**

(2014/C 253/88)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Dordal, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l'insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d'interesse economico (GIE) come beneficiari dei presunti aiuti e come unici beneficiari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Kendrion/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-479/14)

(2014/C 253/89)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Kendrion NV (Zeist, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Glazener e T. Ottervanger, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta al pagamento:

- per danni materiali, di un importo pari ad EUR 2 308 463,98 o almeno dell'importo che il Tribunale ritenga adeguato poter attribuire alla ricorrente, e
- per danni immateriali, di un importo pari ad EUR 11 050 000,00 in via principale; in subordine, al pagamento di un importo almeno pari ad EUR 1 700 000,00; in ulteriore subordine, al pagamento almeno di un importo fissato dalle parti sulla base delle modalità stabilite dal Tribunale, o almeno di un importo che il Tribunale ritenga adeguato, e
- ogni importo sarà maggiorato, a partire dal 26 novembre 2013, da un tasso d'interesse che il Tribunale ritenga adeguato fissare, e
- condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza del 26 novembre 2013, C-50/12, Kendrion/Commissione (EU:C:2013:771) la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 47, secondo comma², della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativamente al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale nella causa T-54/06, Kendrion/Commissione, riguardante l'annullamento della decisione della Commissione COM(2005) 4634 definitivo, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), nella misura in cui riguarda la ricorrente, nonché l'annullamento o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda ad essa irrogata.

La Corte ha inoltre dichiarato che una violazione dell'obbligo ex articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo.

La convenuta fa presente che nella sentenza in parola la Corte ha già dichiarato che ricorrevano le condizioni di una violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, considerando che il procedimento è durato 5 anni e 9 mesi, mentre a suo avviso un periodo di 2 anni e 6 mesi può ritenersi ragionevole, si configura un superamento di 3 anni e 3 mesi della ragionevole durata. Se il procedimento si fosse concluso in un termine ragionevole, la sentenza sarebbe stata pronunciata il 26 agosto 2010 invece che il 26 novembre 2013.